

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.	Nr. Progr.	6
	Data	30/03/2017

Adunanza **Ordinaria** , Seduta di PRIMA Convocazione in data **30/03/2017** ore 18:30:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
MASSIMO GNUDI	SINDACO PRESIDENTE	Presente	
ANSELMA CAPRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
VERDIANA NERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PIER ANTONIO GOZZOLI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ILARIA NANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MATTEO BARALDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIOVANNI ZAVORRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GRANIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CARLO MONACO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUSEPPE ARGENTIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUDITTA ULIANI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GAMBERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	13	Totale Assenti	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **Vice Segretario Comunale dott. Nicola Mantello** .

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **SINDACO PRESIDENTE Sig. Massimo Gnudi** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2017.

Proposta di Deliberazione n. 6 della seduta del Consiglio Comunale del 30/03/2017 “ Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2017.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Non seguono interventi dei Consiglieri per cui si passa al voto. La proposta viene approvata quattro astensioni, ovvero : Carlo Monaco e Giuseppe Argentieri per la Lista “ Vergato Cambia Musica”, Giuditta Uliani per la Lista “ Noi-Voi-Vergato” e Massimo Gamberi della Lista “ Movimento 5 Stelle”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 21/02/2017 con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2017/2019, mettendo in evidenza la manovra tariffaria complessiva;

VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e ss.mm.ii., con i quali è stata prevista l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (d'ora in poi IMU) a decorrere dall'anno 2014;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012, in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e ss.mm.ii., relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in particolare il comma 702 del citato art. 1 della Legge 147/2013 secondo il quale in materia di IUC resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 concernente la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie;
- in particolare il comma 703 del citato art. 1 della Legge 147/2013 secondo il quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) secondo il quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), convertito in L.19/2017, che definisce nel 31 marzo 2017 il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'IMU, pari allo 0,76 per cento, ai sensi dall'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, può essere modificata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (solo in aumento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D);
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, può essere modificata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la disciplina dell'IMU, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l'IMU non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche i deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- l'art. 1, commi da 21 a 24, Legge 208/2015 ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

DATO ATTO che i terreni agricoli ubicati nel Comune di Vergato sono esenti da IMU, ex art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/1992, sulla base dei criteri individuati dall'art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015, n. 208;

CONSIDERATO, inoltre, che a decorrere dall'anno 2016:

- la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento;

PRESO ATTO della previsione dell'obbligo, posto in capo ai contribuenti che intendano far valere le predette agevolazioni, di presentare idonea dichiarazione su modello ministeriale;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, ha sospeso, anche per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*;

RILEVATO, pertanto, che anche per l'anno d'imposta 2017 è unicamente possibile confermare o ridurre le aliquote IMU, nonché confermare o ampliare le detrazioni e le altre disposizioni agevolative in materia di IMU a favore dei contribuenti in vigore per l'anno 2015;

DATO ATTO che le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel Comune di Vergato per l'anno 2015 erano le seguenti:

- Aliquota ordinaria IMU in misura pari al 1,06 per cento (10,60 per mille);
- Aliquota ridotta IMU per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 in misura pari al 0,50 per cento (5 per mille), e la detrazione per abitazione principale in misura pari a € 200,00;
- Aliquota ridotta IMU per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze interamente concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431 in misura pari allo 0,76 per cento (7,60 per mille);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 e ss.mm, il quale ha introdotto, per l'anno 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria

delle aliquote IMU e TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

- il medesimo art. 1, comma 677, che dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'art. 1, comma 28, della Legge 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016";

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni IMU già in vigore per l'anno d'imposta 2015, dando atto che:

- nel quantificare le aliquote IMU, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;
- il gettito IMU stimato per l'anno 2017, per la quota di competenza del Comune di Vergato, sulla base della conferma delle aliquote e detrazioni anno 2015 e 2016, al netto delle compensazioni ministeriali relative all'alimentazione e del Fondo di Solidarietà Comunale di Euro 505.427,27, è pari a Euro 2.475.000,00;
- le previsioni di gettito IMU sono state elaborate sulla base dei dati e trend storici a disposizione dell'Ufficio Tributi, nonché dei dati relativi alla consistenza catastale forniti dall'Agenzia del Territorio;

DATO ATTO, inoltre che:

- lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 14/03/2017;
- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore Unico come da verbale n. 7/2017, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, nonché il parere di conformità da parte del Vice Segretario, come da certificazione allegata;

CON VOTI espressi per alzata di mano:

presenti n. 13 componenti consiliari;

votanti n. 9;

astenuti n. 4 (sig.ri Carlo Monaco e Giuseppe Argentieri, Giuditta Uliani e Massimo Gamberi);

favorevoli n. 9;

contrari n. 0;

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU anno 2017:

- a) **ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento** (10,60 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,30 punti percentuali, per tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti successivi;
- b) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,50 per cento** (5 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 aumentata di 0,10 punti percentuali, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.
La presente aliquota si applica anche alle fattispecie equiparate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.
- c) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,76 per cento** (7,6 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011, per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011) interamente concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431;

2) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, che la detrazione per abitazione principale venga mantenuta nella stessa misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, e pertanto:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) DI ADOTTARE le seguenti disposizioni di recepimento delle modifiche poste dalla Legge n. 208/2015:

I soggetti che intendano avvalersi delle agevolazioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 potranno provvedervi optando, in alternativa, per:

a) presentazione di Dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'IMU su apposito modello predisposto dal Comune;

b) presentazione di Dichiarazione IMU su modello ministeriale;

La dichiarazione, sia che venga scelta la modalità sub a) che la modalità sub b), deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni;

4) DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del

Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.

DI DICHIARARE CON VOTI espressi per alzata di mano e con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

presenti n. 13 componenti consiliari;
votanti n. 12;
astenuti n. 1 (il sign. Massimo Gamberi);
favorevoli n. 12;
contrari n. 0.



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **6** Data Delibera **30/03/2017**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 24/03/2017</p> <p>IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA</p> <p><i>F.to Maldina Laura</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 28/03/2017</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p><i>F.to Serra Milena</i></p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.</p> <hr/> <p>Data 28/03/2017</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p><i>F.to Mantello Nicola</i></p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 30/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MASSIMO GNUDI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. NICOLA MANTELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i..

Data 20/04/2017

IL VICE SEGRETARIO

F.to DOTT. NICOLA MANTELLO

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 20/04/2017

IL VICE SEGRETARIO

DOTT. NICOLA MANTELLO

Il sottoscritto IL VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000, e pertanto in data 30/03/2017

IL VICE SEGRETARIO

F.to DOTT. NICOLA MANTELLO